

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4479 del 04/09/2018
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUE SUPERFICIALI AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA IN LOCALITA' PIETRACUTA DEL COMUNE DI SAN LEO (RN).DITTA: COOP SOCIALE CIELI E TERRA NUOVA - PROCEDIMENTO RN11A0001
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4670 del 04/09/2018
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle opere idrauliche);
- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- il regolamento regionale n. 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 luglio 2007, n. 1191 (Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione ed il monitoraggio dei SIC, delle ZPS e delle Linee Guida per la valutazione di incidenza *ex art. 2, co. 2, l.r. 7/2004*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
- la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 2067 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di Gestione distrettuale 2015–2012);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della l. 59/1997);
- la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli art. 152 (Canoni per le utenze di acqua pubblica); 153 (Spese di istruttoria); 154 (Depositi cauzionali);
- la legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico);

la legge regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

le deliberazioni di Giunta regionale 15 aprile 2002, n. 609; 7 luglio 2003, n. 1325; 1 agosto 2005, n. 1274; 29 dicembre 2005 n. 2242 e n. 1994; 9 dicembre 2011, n. 1985; 2 febbraio 2015 n. 65 (Nuove determinazioni di canoni e di spese istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica); 29 ottobre 2015 n. 1622 (Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8, l.r. n. 2 del 2015);

le deliberazioni di Giunta regionale 5 settembre 2016, n. 1415 (Definizione dei fabbisogni irrigui per la coltura, ex d.m. 31 luglio 2015, "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"); 31 ottobre 2016, n. 1792 (Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo); 21 dicembre 2016, n. 2254 (Disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo in recepimento del d.m. 31 luglio 2015);

la deliberazione di Giunta regionale 9 giugno 2014, n. 787 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni);

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), che ha conferito le funzioni regionali in materia di demanio idrico ad ARPAE – Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

la deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 1927 (Approvazione Progetto Demanio idrico);

la deliberazione dirigenziale 26 settembre 2017, n. 100 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico" ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001.);

DATO ATTO che con domanda PG.2011.0059315 del 07 marzo 2011, Giorgis Valerio, legale rappresentante della Coop. Soc. Cieli e Terra Nuova, P.IVA 01088070402, legalmente domiciliata nel Comune di Rimini ha richiesto il rilascio di concessione con procedura semplificata per il prelievo da derivazione di acqua pubblica superficiale, ad uso irriguo, dal fiume Marecchia (codice: 190000000000 3.3 ER) , in località Pietracuta nel Comune di San Leo (RN) , mediante opera mobile (Cod. Sisteb RN11A0001);

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda di concessione, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- il prelievo avviene, mediante pompa mobile ad immersione di 0,76 kW, con portata massima di l/s 1,0 collegata ad una tubazione di pescaggio fuori terra di mm 40 di diametro;
- l'opera di derivazione è ubicata in un canale esistente in sponda destra al fiume Marecchia a monte del torrente Mazzocco, località Pietracuta, Comune di San Leo , su terreno demaniale al fg. n.6, antistante mapp. n.259; coordinate UTM-RER, x: 769185; y: 871214;
- portata massima di acqua derivabile pari a 1,0 l/s; portata media pari a 0,5l/s; portata minima pari a 0,2l/s;
- volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a 2.136 mc;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo ;
- irrigazione da effettuarsi nei mesi ricompresi tra settembre e giugno;

DATO ATTO che:

- date le caratteristiche e l'uso sopra descritti, la derivazione è assoggettata al procedimento di concessione con procedura semplificata di cui all'art. 36, R.R. n. 41/2001;
- in base all'istruttoria svolta, le opere di captazione principali ed accessorie risultano congruenti

con quanto risultante dalla documentazione assunta agli atti;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- il canone per l'anno 2018 è quantificato nella misura di euro 12,10 ;
- essendo l'importo del canone pari all'importo minimo iscrivibile a ruolo, gli stessi non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, per un importo totale pari ad euro 60,50. ;

CONSIDERATO che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS;
- date le caratteristiche del prelievo, lo stesso non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali e del Piano di Gestione distrettuale;
- nelle vicinanze non sono disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) è determinato ai sensi della DGR n. 2067/2015 nella misura di 0.57 mc/s nel periodo estivo e 0.76 mc/s nel periodo invernale;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole dell' Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca (PG. 2012.53019 del 29 febbraio 2012), secondo cui il prelievo di acqua pubblica dovrà essere limitato al periodo settembre/giugno ad esclusione dei mesi di luglio e di agosto secondo le portate medie e massime richieste;
- del Nulla Osta Idraulico dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile adottato con determinazione dirigenziale, n. 111 del 20/01/2017 (PRRN.594.2017 del 24 gennaio 2017)

ACCERTATO che il richiedente:

- ha versato, in data 04 marzo 2011, la somma pari a euro 95,00 per le spese di istruttoria;
- ha versato, in data 3 settembre 2018 la somma pari a euro 60,50, relativa ai canone dovuti per tutta la durata della concessione;
- ha versato, in data 3 settembre 2018, la somma pari a euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione medesima;
- ha sottoscritto in data 29 agosto 2018, il disciplinare inviato per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa svolta che la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2022, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1 . di assentire alla ditta Cieli e Terra Nuova Coop.Sociale arl Onlus , c.f. 01088070402, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da un canale in sponda destra del fiume Marecchia (codice: 190000000000 3.3 ER) , in località Pietracuta, nel Comune di San Leo (RN) mediante opera mobile, destinata ad uso irriguo, da effettuarsi nei mesi da settembre a giugno, mediante pompa mobile di 0,76 kw di potenza, ubicata su terreno demaniale al foglio 6 a del NTC di detto Comune, coordinate UTM-RER, x: 769185; y: 871214, per la portata massima di l/s 1,0 e un consumo annuo pari a 2136 mc (Cod. Sisteb RN11A0001);
- 2 . di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31 dicembre 2022**;
- 3 . di stabilire che il canone di concessione per l'anno 2018 e pari ad euro 12,10;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto,sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
5. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni contenute nel nul-

la osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 111 del 20/01/2017, di cui verrà consegnata copia semplice al momento della notifica dell'atto di concessione;

6. di dare atto che::

- i canoni annui per la concessione fino al 2022, pari complessivamente a € 60,50, sono stati versati in un'unica soluzione in data 03/09/2018, salvo eventuale congruaggio;
- i canoni annuali saranno oggetto di rivalutazione automatica in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo stabilito con delibere di giunta regionale;
- il mancato pagamento del canone entro il termine sopraindicato comporta l'avvio del procedimento di riscossione coattiva;

7. di dare inoltre atto che:

- l'importo versato quale deposito cauzionale è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 07060;
- l'importo relativo ai canoni annuali è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 04315;
- l'importo versato per le spese di istruttoria, è introitato sul capitolo delle Entrate del bilancio regionale n. 04615;

8. di dare inoltre atto che:

- per tutelare la risorsa idrica, questa Agenzia ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. 41/2001;
- tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità rispetto agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027 e che la mancata congruità rispetto a tali obiettivi comporta modifica delle condizioni fissate dal disci-

plinare o revoca della concessione, senza corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone;

9. di provvedere a notificare il presente provvedimento al richiedente attraverso posta elettronica certificata;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella d.G.R. 1621/2013;
11. che il presente provvedimento è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi del d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
13. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

Unità specialistica Progetto Demanio

Avv. Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE
E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione semplificata di derivazione di acqua pubblica superficiale da un canale in sponda destra del fiume Marecchia (codice: 190000000000 3.3 ER) rilasciata alla ditta Cieli e Terra Nuova Coop.Sociale arl Onlus , c.f. 01088070402, (domanda PG.2011.0059315 del 07 marzo 2011– cod. Sisteb RN11A0001)

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa consiste in una pompa mobile di 0,76 kW di potenza avente una portata massima di l/s 1,0 collegata ad una tubazione di pescaggio fuori terra di 40 mm di diametro;
2. La derivazione è sita in Comune di San Leo (RN), località Pietracuta su terreno demaniale, censito al fg. n. 6, antistante mapp. n. 584; coordinate UTM-RER, 769185; y: 871214

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ, DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1,0 l/s e nel limite di volume complessivo annuo pari a 2.136 mc.
2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo.
3. Il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nei mesi ricompresi tra settembre e giugno.
4. Il prelievo avviene da canale in sponda destra del fiume Marecchia(cod:190000000000 3.3 ER)

ARTICOLO 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI DEL CONCESSIONARIO CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Cartello identificativo** - Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indica-

re il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

2. **Subconcessione** - Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.
3. **Stato delle opere** - Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.
4. **Variazioni** - Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo (compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.
5. **Sospensioni/limitazioni del prelievo** - Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque sotterranee. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.
6. **Cambio di titolarità** - Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** - In caso di cessazione dell'utenza, da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione concedente affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche in merito alla chiusura del pozzo, a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

8. **DMV** - E' fatto obbligo al Concessionario di garantire, a valle del punto di derivazione sul Fiume Marecchia (Codice: 190000000000 3.3 ER), la seguente soglia:

- 0,57 mc/s (570 l/sec) nel periodo estivo;
- 0,760 mc/s (760 l/sec) nel periodo invernale.

L'Amministrazione concedente potrà chiedere che il predetto valore sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2022**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo, quindi entro il **31 dicembre 2022**
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obbli-

ghi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.

4. Il concessionario che non intenda procedere al rinnovo della concessione o che intenda rinunciare, è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 32, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti in caso di cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
2. Nel caso di rinuncia alla concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone sino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
3. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non su-

periore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

4. L'importo del canone è soggetto ad aumento in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice Istat ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito nei casi di rinuncia e dichiarazioni di decadenza.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

Il/la sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante di _____

C.F. _____,

presa visione in data __/__/____ del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione

Il concessionario/legale rappresentante

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.